



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE APPELLO SALERNO**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA**

---

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO DI SALERNO  
PER I REATI COMMESSI DA MAGGIORENNI IN CONCORSO CON MINORENNI  
E A TUTELA DI MINORENNI VITTIME DI ABUSO, MALTRATTAMENTO E/O ALTRO REATO**

**PREMESSA**

Il presente protocollo nasce dalla necessità avvertita dal Procuratore Generale, dalle Procure ordinarie del distretto e dalla Procura presso Tribunale per i minorenni di Salerno di un proficuo svolgimento delle indagini nei procedimenti penali nei quali emergano responsabilità di soggetti maggiorenni e minorenni in concorso, ovvero reati commessi da un medesimo soggetto qualora la sua condotta sia stata posta in essere in un arco temporale che comprenda sia la maggiore che la minore età, nonché di un doveroso ed utile scambio informativo nelle ipotesi in cui soggetti minorenni siano vittime di abusi, maltrattamenti e/o altri reati ovvero di condotte per essi comunque pregiudizievoli.

Orbene, appare evidente quanto in tali casi il coordinamento sia doveroso per la necessità di creare un concreta sinergia operativa tra gli uffici inquirenti del distretto; sinergia che deve appunto tradursi in un continuo e tempestivo scambio informativo finalizzato ad una concreta circolarità delle notizie per una migliore fruibilità delle stesse da parte di tutti i magistrati titolari delle indagini, anche per evitare inutili e defatiganti ripetizioni investigative ed anzi ottimizzare i dati raccolti. La circolarità delle notizie andrà, pertanto, garantita, come di seguito precisato nelle linee

operative, attraverso un diretto contatto tra gli uffici requirenti, anche e soprattutto nelle ipotesi di omesso inoltro delle notizia di reato ad entrambi gli uffici da parte della p.g.

Ma tale protocollo si prefigge come primario obiettivo anche quello di facilitare ancor di più il collegamento tra le Procure allorquando si verificano reati commessi in danno di minori, con particolare attenzione ad abusi e maltrattamenti, stabilendo alcune linee d'azione condivise nella trattazione dei rispettivi procedimenti penali e civili.

Le linee guida oggetto del presente protocollo appaiono, pertanto, anche in questo caso, necessarie alla luce della finalità di coordinamento tra le attività investigative dei vari uffici inquirenti del distretto, attività caratterizzate da diverse e precipue finalità operative: lo svolgimento di indagini e la necessità di raccolta delle prove per le Procure ordinarie e le azioni civili a tutela dei minori per la Procura minorenni. Ed è proprio in vista di tale scopo che appare opportuno sensibilizzare tutti gli uffici a considerare, oltre alle doverose cogenze investigative, la altrettanto cogente e primaria necessità di tutela degli interessi del minore alla eliminazione o al contenimento del pregiudizio posto in essere nei loro confronti, necessità sempre più avvertita e auspicata anche nella recente risoluzione del 9.5.18 del C.S.M. nella quale, al punto 7, in vista di un *“approccio integrato”* dei vari uffici requirenti, si segnala la necessità di procedere alla *“adozione di protocolli che disciplinino le comunicazioni tra diversi Uffici di Procura, l'eventuale trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione”*.

In questo quadro complessivo si inserisce la recente entrata in vigore (in data 9 agosto 2019) della L. n. 69/2019 recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”* (cd. *“Legge sul codice rosso”*). In estrema sintesi, la novella legislativa introduce nuove figure delittuose, eleva le pene per alcuni delitti già esistenti e, sotto il profilo procedurale, prevede, fra l'altro, disposizioni per una rapida acquisizione e trasmissione delle fonti di prova relative ai suddetti reati.

E' evidente, pertanto, che tutto la novella legislativa da ultima indicata comporta ancora di più la necessità di assicurare, attraverso una sinergica collaborazione, una concreta azione di prevenzione per la tutela della collettività. Tale tutela andrà realizzata non solo attraverso il potenziamento e la collaborazione tra gli uffici firmatari in ambito strettamente penale ma anche attraverso un'adeguata considerazione dell'azione di prevenzione svolta dagli Uffici minorili in ambito civile ed amministrativo.

Nel contempo consentirà di limitare il più possibile il ripetersi di audizioni dei minorenni ed il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici da parte di più uffici.

Ci si riferisce, in primo luogo, a quei particolari interventi in ambito familiare che la Procura per i minorenni può attuare anche e soprattutto nei casi di tutela di minori partecipi o *“spettatori”* dei reati commessi dai parenti maggiorenni, fenomeno sempre più crescente anche in questo distretto. Occorre evidenziare, sul punto, che, a volte, spezzare i legami familiari aiuta anche a combattere non solo le mafie ma anche ogni altra forma di illegalità ove l'ambito familiare si manifesti come sede perversa, reale o potenziale, di devianza e ciò al fine di tutelare i minori i quali, vittime di evidente e comprovato pregiudizio, possono essere anche allontanati dalle famiglie di origine, come proficuamente già sperimentato in alcune particolari realtà giudiziarie, offrendo loro la possibilità di una diversa vita rendendoli, in definitiva, *“liberi di scegliere”*.

Ci si riferisce, altresì, alla prevenzione svolta anche nei confronti di soggetti infraquattordicenni, e pertanto non imputabili, nei confronti dei quali la Procura per i minorenni può richiedere al Tribunale per i minorenni l'adozione di idonee e mirate misure amministrative allorquando questi manifestino, *latu sensu*, gravi irregolarità della condotta.

### **LE PROCURE DEL DISTRETTO DI SALERNO**

Nel Distretto di Salerno insistono tre Procure Ordinarie e una Procura per i minorenni.

La Procura della Repubblica per i minorenni di Salerno, organo specializzato a tutela dei minorenni, è composta da due sostituti e dal Procuratore della Repubblica. È previsto, a livello organizzativo, un turno di reperibilità h/24 cui è addetto il magistrato di turno esterno.

I procedimenti penali vengono assegnati tra i sostituti ed il Procuratore secondo una ripartizione territoriale prevista nel progetto organizzativo ma il Procuratore riserva a sé l'autoassegnazione e/o la codelega nei casi di particolare gravità (art. 51, comma 3 bis, quater e quinquies, c.p.p.) o di particolare allarme sociale.

I procedimenti civili aperti a tutela dei minorenni sono trattati da tutti i sostituti dell'Ufficio, secondo i criteri di assegnazione previsti dal progetto organizzativo vigente (divisi per territorio tra il Procuratore ed i sostituti) e per materia (msna, adozioni, figli di collaboratori di giustizia, evasioni dall'obbligo di evasione scolastica, controlli sulle comunità sono tutte materie trattate direttamente dal Procuratore).

La Procura della Repubblica di Salerno è composta da n. 29 Sostituti, da n. 3 Aggiunti e dal Procuratore.

I procedimenti penali relativi ai reati che interessano la seconda parte del presente protocollo vengono assegnati alla IV Sezione Specializzata, che attualmente è composta da n. 4 Sostituti.

Gli affari civili (VIII Sezione) sono assegnati secondo una turnazione automatica a tutti i magistrati dell'Ufficio.

La Procura della Repubblica di Nocera è composta da n. 10 Sostituti e dal Procuratore.

I procedimenti penali relativi ai reati che interessano la seconda parte del protocollo vengono assegnati alla III sezione specializzata (c.d. "*fasce deboli*"), che attualmente è composta da 4 Sostituti.

Gli affari civili sono assegnati al Sostituto coordinatore della Sezione.

La Procura della Repubblica di Vallo è composta dal Procuratore della Repubblica e da n. 3 Sostituti. I procedimenti penali vengono assegnati in base al turno e per designazione del Procuratore. Gli affari civili sono trattati esclusivamente dal Procuratore e, in sua assenza, da un Sostituto dell'ufficio designato.

## **REATI COMMESSI IN CONCORSO DA MAGGIORENNI E MINORENNI**

Allorquando si proceda per gli stessi fatti ovvero per fatti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., a carico di persone maggiorenni e minorenni i diversi Uffici del Pubblico Ministero sono tenuti al più ampio coordinamento tra le loro attività di indagine così come previsto dall'art 371 c.p.p. anche, ove possibile, attraverso il compimento congiunto di specifici atti di indagine.

Tale norma prevede i casi in cui le indagini si considerano "collegate" in quanto il legislatore ha voluto evitare, proprio in tali casi, che la contestuale operatività di due o più uffici possa inficiare "*la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime*". Onde scongiurare tale eventualità, pertanto, il legislatore impone un doveroso *scambio di atti ed informazioni* tra gli Uffici coinvolti, nonché *la comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla Polizia Giudiziaria*. E questa attenzione del legislatore appare viepiù sentita se si considera il disposto dell'art 118 bis disp. att. che vede il diretto coinvolgimento del Procuratore Generale *nei casi in cui il coordinamento non è stato promosso o non risulta effettivo*. Sinergia operativa, condivisione delle decisioni e circolarità delle notizie devono, quindi, rappresentare per tutti gli Uffici requirenti del distretto i principi fondamentali cui tendere per una congiunta ed effettiva operatività in vista di quella tutela alla collettività cui è rivolto il lavoro di tutti i magistrati.

### ***TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:***

1. Allorquando una delle Procure Ordinarie del distretto venga a conoscenza di reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni informerà la competente Procura per i minorenni ed analogo obbligo grava sulla Procura per i minorenni che procederà allo stesso modo. Laddove la notizia di reato sia già stata trasmessa dalla polizia giudiziaria ad entrambi gli uffici, gli stessi dovranno coordinarsi, sia attraverso un contatto diretto (quello telefonico per le vie brevi appare sempre il più tempestivo, almeno inizialmente) sia attraverso eventuali richieste scritte.

Laddove la notizia di reato non sia stata trasmessa dalla polizia giudiziaria ad entrambi gli uffici, l'Ufficio che la riceve ha l'obbligo di tempestiva trasmissione della notizia di reato anche all'altro ufficio competente, se il nominativo dell'indagato di interesse per quest'ultimo Ufficio già emerge nella comunicazione di notizia di reato.

Laddove il nominativo dell'indagato di interesse per l'altro Ufficio dovesse emergere solo nel corso di indagini delegate, appare comunque necessario l'invio tempestivo dello "stralcio" della posizione (non di competenza dell'Ufficio remittente) affinché sia data la possibilità all'A.G. competente di venire a conoscenza in tempi brevi della notizia di reato di sua competenza. In questo caso si applicherà quanto previsto sopra in ordine al coordinamento degli uffici interessati, con la possibile trasmissione, se concordata, anche delle risultanze delle indagini compiute dall'ufficio che ha avviato le indagini, onde evitare un coinvolgimento tardivo nelle stesse indagini della A.G. che si è poi rilevata competente.

---

Anche per evitare inutili duplicazioni di iscrizioni nei registri generali si segnala che, laddove la notizia risulti già trasmessa dalla polizia giudiziaria e sia stato già iscritto un procedimento penale, non occorre operare stralci.

2. La condivisione delle attività di indagine da compiersi non si limiterà alla mera comunicazione delle eventuali iniziative, ancorché coordinate, ma si tradurrà in una tempestiva comunicazione degli esiti delle stesse per le parti di rispettivo interesse.  
Nel caso di attività di indagine espletate con intercettazioni (telefoniche, tra presenti o telematiche), la trasmissione degli atti dovrà essere sempre accompagnata da copia dei provvedimenti autorizzativi di interesse e dei supporti informatici contenenti i file audio-video di interesse, con i dovuti *omissis* a cura dell'Ufficio che li trasmette, in modo da escludere nei provvedimenti trasmessi solo le parti non siano collegate in alcun modo con l'ipotesi di reato relativa al minorenne.
3. Analoga linea di comportamento andrà tenuta in tutti i casi in cui la condotta dell'indagato iniziata da minorenne sia proseguita sino alla maggiore età. Anche in questo caso andranno concordate le indagini anche al fine di evitare inutili duplicazioni di atti (ad es. doppia audizione di un teste).
4. Laddove si debba procedere ad incidente probatorio in entrambi gli uffici per i medesimi reati, vuoi perché commessi da uno stesso soggetto da minorenne e da maggiorenne, vuoi perché commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, sarà cura dei P.M. interessati di agevolare una interlocuzione ed una forma di coordinamento anche dei rispettivi G.I.P. al fine di evitare, soprattutto in caso di audizione dei minori, una inutile duplicazione delle attività.  
In caso di incidente probatorio i pubblici ministeri procedenti coordineranno le rispettive richieste onde addivenire, sempre che ciò sia possibile, alla fissazione di una unica udienza di cui all'art. 398 lett. c) c.p.p. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo (privilegiando il luogo più vicino a quello in cui ha il domicilio la persona offesa) da parte del G.I.P. presso il Tribunale ordinario e di quello presso il Tribunale per i minorenni con nomina del medesimo CTU, qualora vi sia contestuale perizia per la validazione.
5. Allorquando si proceda nei confronti di arrestati o fermati gli uffici interessati avranno cura, attesa la rintracciabilità del P.M. di turno, di trasmettersi reciprocamente le richieste di convalida e gli atti successivi (ordinanza G.I.P., verbale di udienza per direttissima, dichiarazioni rese dal coindagato).
6. In caso di richieste di misure cautelari da parte di entrambi gli uffici procedenti, all'esito del coordinamento di cui ai punti n. 1 e n. 2 le stesse andranno condivise – per la parte di comune interesse - per una migliore e più coerente contestazione del fatto reato. Gli uffici interessati si coordineranno, inoltre, anche all'atto dell'inoltro delle richieste ai rispettivi

uffici G.I.P., curando ovviamente di scongiurare possibili imprevvide *discovery*. Il coordinamento avverrà, altresì, anche nel momento della esecuzione e della permanenza delle rispettive misure cautelari, tenendo conto della diversa durata dei termini di custodia cautelare previsti dal codice di procedura penale e dal D.P.R. n. 448/88. In tal senso appare, altresì, di fondamentale importanza anche un doveroso scambio di informazioni in ordine alle vicende delle rispettive misure cautelari.

7. Appare, altresì, doveroso che lo scambio di informazioni avviato durante la fase delle indagini attraverso il tempestivo scambio di atti di indagine e, in particolare, di quelli relativi ad eventuali intercettazioni telefoniche o ambientali (che saranno accompagnati da copia dei decreti autorizzativi e dei supporti informatici) prosegua sino all'esito del processo di primo grado anche con riferimento a circostanze, documenti e dichiarazioni emerse nella fase dell'udienza preliminare: eventuali dichiarazioni di testimoni o indagati che possano riguardare il processo connesso innanzi all'altra A.G. andranno, infatti, trasmesse tempestivamente, anche a richiesta dell'Ufficio interessato.
8. L'obbligo di cui ai punti n. 1 e n. 2 riguarda anche i minori non imputabili attesa la possibilità per l'ufficio minorenni di procedere con misure amministrative o misure di sicurezza in caso di comprovata pericolosità del minore nonché con interventi a sua tutela laddove la condotta deviante appaia frutto dell'assenza di adeguata educazione e di carente assistenza.
9. Con riferimento a tale ultimo punto si segnala, altresì, la necessità di un coordinamento in tutti i casi di evasione dell'obbligo scolastico da parte di minori, cui fa da riflesso speculare la previsione di cui all' art 731 c.p. in capo agli esercenti la potestà genitoriale.
10. Qualora sia necessario procedere all'accertamento dell'età al fine di determinare la competenza funzionale di un ufficio, all'atto della delega alla polizia giudiziaria, il pubblico ministero procedente, salvi i casi di impossibilità, disporrà, fermo restando una doverosa informativa all'altro ufficio di Procura, che il predetto accertamento sia effettuato presso strutture sanitarie pubbliche secondo quanto già stabilito nel protocollo operativo n. 317/18/Trib – n. 197/18/Proc. del 1.3.2018 per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati (che si allega in copia al presente ad ogni buon fine).

### **REATI COMMESSI DA MAGGIORENNI IN DANNO DI MINORENNI**

Quando si procede per reati commessi in danno di vittime minorenni il pubblico ministero ordinario e il pubblico ministero minorile prenderanno al più presto contatti fra loro al fine di procedere di concerto alla programmazione delle attività di rispettiva competenza ed al tempestivo scambio di documentazione. Il pubblico ministero ordinario, in particolare avrà cura di indicare al pubblico ministero minorile quali atti non debbano essere resi immediatamente ostensibili alle parti

informandolo, poi, tempestivamente dell'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato e delle successive modifiche di essi.

Le segnalazioni o notizie di reato che siano riferite a reati in danno di minori commessi dai genitori o da persone conviventi devono essere inviate congiuntamente alla Procura ordinaria e alla Procura per i minorenni sia per lo svolgimento delle indagini penali che per consentire di approntare le misure necessarie alla tutela del minore.

Analogamente le segnalazioni concernenti situazioni di violenza intrafamiliare, in cui il minore abbia subito maltrattamento da "violenza assistita", devono essere trasmesse congiuntamente ai due uffici requirenti.

Gli organi di polizia avranno cura di segnalare anche alla Procura per i minorenni la presenza di minori in occasione di accertamento di fatti cui conseguono denunce/notizie di reato a carico di genitori per fatti gravi (ad esempio: traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, terrorismo, criminalità organizzata, ecc.), in cui siano comunque coinvolti i figli anche solo come spettatori o come strumento di agevolazione della commissione dei reati, al fine di consentire di valutare l'adeguatezza genitoriale ove l'attività criminosa rivesta carattere di stabilità e comporti una modalità educativa distorta rammentando che, attesa la finalità di prevenzione e tutela come sopra ritenuta rilevante, la Procura per i minorenni può valutare di richiedere, laddove ne esistano i presupposti, la decadenza dalla responsabilità dei genitori allontanando i minori dalla casa familiare anche dichiarandone l'adottabilità.

Come precisato in materia penale si ritiene pertanto che, in caso di eventuale omissione di trasmissione della informativa da parte della polizia giudiziaria, il magistrato del pubblico ministero assegnatario del procedimento penale debba provvedere a informare la Procura per i minorenni al fine di avviare un coordinamento per i possibili interventi di rispettiva competenza o comuni.

Al fine di coordinare modi e tempi dei rispettivi interventi, sarà indispensabile il contatto fra i magistrati delle due Procure (ordinaria e minorenni) coinvolte ritenendo fondamentale, per entrambi gli uffici, che si tenga conto in concreto delle anche diverse rispettive esigenze: la Procura ordinaria alla riservatezza nello svolgimento delle indagini e la Procura per i minorenni alla attuazione di misure di tutela in favore del minore vittima al fine di selezionare e attuare tempestivamente gli interventi ritenuti più adeguati.

A tale scopo è indispensabile il contatto diretto fra i magistrati della Procura minorile e quelli della Procura ordinaria onde evitare intralci o danni alle indagini garantendo al contempo che siano scongiurati pregiudizi o danni al minore per effetto della mancata adozione di provvedimenti a sua tutela, anche con riferimento alla necessità di un sostegno psicologico e alle implicazioni derivanti da un eventuale incidente probatorio.

Concretamente ciò comporta, per quanto riguarda i magistrati della Procura minorenni, che, in casi specificamente concordati con i colleghi della Procura ordinaria, laddove i primi adiscano con ricorsi il Tribunale per i Minorenni, utilizzeranno argomentazioni che non abbiano attinenza con i fatti di indagine.

Appare ovvio, infatti, che è altrettanto opportuno che il P.M. minorile segnali al Tribunale per i minorenni la pendenza in fase di indagini presso la Procura ordinaria di un procedimento

penale in cui sia vittima il minorenni affinché nel giudizio davanti a tale Tribunale se ne tenga adeguatamente conto.

***TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:***

11. Quando si procede per reati commessi in danno di vittime minorenni, contestualmente alla comunicazione alla Procura ordinaria, territorialmente competente per il reato, la polizia giudiziaria procedente informa, altresì, la Procura della Repubblica per i minorenni che, verificata l'assenza di precedenti, valuterà l'apertura di un procedimento civile a tutela del minore. Ove la segnalazione non sia trasmessa ad entrambe le Procure, ma ad una soltanto di esse, il magistrato assegnatario del procedimento (penale o civile) provvederà ad informare senza ritardo l'altra Procura mediante trasmissione di copia degli atti e la contestuale attivazione di idoneo coordinamento.

Ove la segnalazione non sia trasmessa ad entrambe le Procure dalla polizia giudiziaria, deve ritenersi obbligatoria l'informazione di cui al punto che precede solo nei casi espressamente richiamati dall'art. 609 *decies* c.p. (ovvero i delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore).

I Procuratori ordinari effettueranno senza ritardo le comunicazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ai fini dell'attivazione da parte di tale Procura dei suoi poteri in campo civile o amministrativo, sempre che non vi ostino motivi di segretezza di indagini, avendo cura di trasmettere alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni copia degli atti idonei a chiarire i fatti di interesse di quest'ultima Procura e le generalità complete del minore e dei genitori.

In presenza di atti ritenuti dal pubblico ministero ordinario non immediatamente ostensibili verrà instaurato un diretto contatto tra i diversi uffici al fine di valutare concordemente la rilevanza degli stessi per l'attività di competenza dell'A.G. minorile, nonché la conseguente tempistica della loro trasmissione e della loro discovery procedimentale.

12. Ove emerga che il sospetto autore dell'abuso o del maltrattamento sia esclusivamente una persona minorenni sarà normalmente informata la sola Procura per i minorenni.

13. Le audizioni dei minori verranno espletate dalla polizia giudiziaria solo previa delega espressa del pubblico ministero titolare del procedimento penale e saranno effettuate con modalità protette, assicurando adeguata assistenza psicologica avendo anche cura di assicurare che l'eventuale audizione del minore in fase d'indagine e di espletamento dell'incidente probatorio vengano di norma effettuate dal medesimo esperto, condiviso pertanto da entrambi gli uffici.



A tale scopo la Procura Generale, su proposta delle Procure del Distretto, sentita la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, curerà la predisposizione e il periodico aggiornamento (da comunicare agli Uffici sottoscrittori di questo Protocollo) di un elenco di psicologi o neuropsichiatri in materia infantile, idonei e disponibili ad assumere l'incarico di ausiliario per la assunzione di sommarie informazioni testimoniali di persona minore di età nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale.

Quando il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, su delega del primo, provvederanno, rispettivamente ex art. 2 o ex art. 3 della L. n. 69/20019 (cd. Legge "Codice rosso"), a sentire la p.o. minorenni o la p.o. maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità con le modalità cd. "assistite" previste dall'art. 362, co 1-*bis* c.p.p. per il P.M. e dall'art. 351, co 1-*ter* c.p.p. per la PG, di norma devono avvalersi degli esperti specialisti che saranno indicati nell'apposito elenco di cui al punto che precede.

14. Sarà cura degli uffici inquirenti emanare direttive alla p.g. affinché la verbalizzazione delle dichiarazioni della persona offesa dei reati di maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale sia documentata da un dettagliato processo verbale nel quale, possibilmente, siano riportate per esteso le domande e le risposte.

Laddove vi sia disponibilità dello strumento tecnico, le dichiarazioni o le domande e risposte della persona offesa-testimone saranno videoregistrate dandosi atto nello stesso processo verbale scritto e nella annotazione di polizia giudiziaria o nella segnalazione di reato delle esecuzione di tale modalità da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria redigente l'atto.

15. Nell'ambito del coordinamento, anche al fine di evitare il disagio psicologico conseguente alla reiterazione delle audizioni ovvero che separate audizioni diano esiti contraddittori, i pubblici ministeri dei diversi uffici, ove possibile, procederanno all'ascolto del minorenni direttamente.

16. Quando nel corso delle indagini si debba disporre una consulenza psicodiagnostica i rispettivi uffici procedenti del pubblico ministero (ordinario e minorile) valuteranno di concerto se procedervi con attività congiunta, avendo cura di evitare duplici liquidazioni al CT, ovvero se sia più conveniente che la consulenza sia disposta da uno solo degli uffici. In quest'ultimo caso verranno possibilmente concordati preventivamente i quesiti e l'eventuale estensione dell'indagine alle relazioni familiari.

L'ufficio che procede avrà cura poi che la relazione sia trasmessa tempestivamente all'altro ufficio con i relativi supporti audio-video.

17. Nell'ambito del coordinamento meglio previsto al punto n. 11 che precede, la Procura per i minorenni si impegna a comunicare tempestivamente, con mezzo idoneo, alla Procura ordinaria gli interventi urgenti da adottare e adottati, nonché a concordare preventivamente

gli atti da trasmettere al Tribunale per i minorenni per evitare il deposito di documentazione, la cui conoscenza da parte dei soggetti coinvolti nelle indagini penali possa compromettere l'esito delle stesse (come già previsto al punto 11 del presente protocollo).

Nella richiesta di coordinamento da parte della Procura per i minorenni sarà specificato, all'occorrenza, la tipologia di intervento che si intende richiedere immediatamente a seguito della segnalazione di grave pregiudizio ai danni di un minorenne (ad esempio: richiesta di indagine psico-sociale al Servizio territoriale, apertura di un procedimento civile ai sensi degli articoli 330-333 c.c., ecc.).

Qualora tale attività possa determinare pregiudizio per le indagini penali in corso (ad esempio: nei casi in cui dagli atti emerge che l'indagato non è a conoscenza del procedimento penale a suo carico) sarà cura del pubblico ministero titolare del procedimento penale contattare il magistrato della Procura minorenni per un accurato e tempestivo coordinamento. Tanto per la evidente considerazione della maggiore facilità di individuare il nominativo del titolare del procedimento civile in un ufficio composto di soli tre magistrati con una competenza interna di ripartizione degli affari fondata su di un criterio territoriale (a tal fine sarà cura della Procura per i minorenni comunicare la divisione territoriale operativa interna tra i magistrati).

All'esito dell'instaurato coordinamento la Procura per i minorenni, laddove ritenga necessario proporre immediatamente ricorso, mentre sono in corso le indagini da parte della Procura ordinaria, trasmetterà al Tribunale per i minorenni, previo accordo con il P.M. ordinario procedente, solo gli atti strettamente necessari ai fini di una decisione a tutela del minore escludendo, su richiesta del P.M. ordinario, quelli che devono rimanere segreti per non pregiudicare le indagini in corso.

A tal fine, quindi, il magistrato minorile provvederà, previe intese, anche ad una doverosa segretezza di quegli atti di indagine che andranno inseriti in un fascicoletto a parte che non andrà trasmesso a corredo degli atti del ricorso, ma lasciato nella segreteria civile della Procura Minorenni che concorderà, poi, con la Procura ordinaria il momento opportuno per un'eventuale *discovery*, così da consentire al Tribunale per i minorenni una valutazione complessiva disponendo di quanto più elementi conoscitivi possibile.

18. Il pubblico ministero minorile informerà tempestivamente il pubblico ministero ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, nonché della presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, decadenza dalla potestà genitoriale) e, qualora richiesto, curerà che il pubblico ministero ordinario riceva copia dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni.
19. La Procura per i minorenni si impegna, a sua volta, a trasmettere senza ritardo copia degli atti dei procedimenti civili di sua competenza specificamente richiesti dalla Procura ordinaria. In particolare, in caso di pendenza del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni la Procura per i minorenni si impegna a comunicare al magistrato della Procura

ordinaria il numero del procedimento del Tribunale per i minorenni e ogni ulteriore riferimento utile trasmettendo tempestivamente la richiesta al Tribunale per la diretta evasione della stessa.

20. La comunicazione ai sensi dell'articolo 609 *decies* del codice penale dovrà essere trasmessa al Tribunale per i minorenni con l'indicazione anagrafica completa dei minorenni oggetto della comunicazione.

Detta comunicazione, questa volta corredata dagli atti di indagine (copia della c.n.r. iniziale, di eventuali misure cautelari emesse, della richiesta di rinvio a giudizio, ecc.) sarà trasmessa anche alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di sua competenza.

21. Nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 567 c.p. il pubblico ministero ordinario e quello minorile si coordineranno per effettuare tutti gli accertamenti, eventualmente anche di natura tecnica (esame DNA), in tempi tali da favorire la tempestiva adozione di eventuali provvedimenti ablativi da parte del Tribunale per i minorenni.

22. La Procura ordinaria si impegna ad effettuare le indagini nella materia in esame tempestivamente, avendo cura che anche il coordinamento con la Procura per i minorenni sia celere ed effettivo. Attesa la gravità dei fatti-reato in danno di minori, questi procedimenti penali sono da ritenere procedimenti prioritari e tutti gli uffici sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad adeguare in tal senso i propri Programmi Organizzativi. Peraltro, la già richiamata risoluzione del CSM del 9/5/2018 ribadisce che *“per i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis, 609 octies c.p. è prevista una corsia preferenziale di carattere per così dire “normativo” essendo inclusi tra quelli cui, ai sensi dell'art.132 bis disp. att. c.p.p., deve essere riconosciuta una trattazione prioritaria. Rispetto ad essi è ravvisabile quel connotato concreto di offensività che alla luce delle risoluzioni consiliari del 9/7/2014 e dell'11/5/2016 li rende riconducibili all'alveo delle c.d. priorità ultralegali”*.

23. La Procura ordinaria si impegna, altresì, a comunicare alla Procura per i minorenni tutti i casi in cui i minori vengono utilizzati da familiari per il compimento di illecite attività e i casi di maggiore gravità in cui i minori siano spettatori delle stesse. Anche in tali casi andranno coordinate le attività di intervento per meglio tutelare i minori; ciò al fine di contrastare gravi fenomeni malavitosi e illeciti che vedano coinvolti i minori.

Infine, occorre sottolineare che, com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 2019 del 10 dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012), il Tribunale ordinario può emettere provvedimenti che riguardano la tutela dei minori e decidere sul loro affidamento e mantenimento in caso di separazione o divorzio. L'intenzione del legislatore è stata quella di ridurre la competenza del Tribunale per i minorenni per realizzare il principio della concentrazione delle tutele dinanzi ad un unico organo giudiziario. Pertanto, il delineato sistema di


ripartizione di competenza fra Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni impone che prima di proporre ricorso il pubblico ministero minorile accerti se penda giudizio di separazione fra i genitori, coniugati o non coniugati, facendone formale richiesta al Tribunale Ordinario. Ne deriva che, qualora si accerti che la competenza per il procedimento *de potestate* spetti al Tribunale Ordinario, le segnalazioni pervenute dovranno essere archiviate, onde evitare duplicazione dei giudicati, ma copia degli atti rilevanti verranno trasmessi, ai fini della opportuna valutazione dei fatti, al pubblico ministero delegato per gli Affari Civili della competente Procura ordinaria affinché ne abbia cognizione al momento di esprimere il proprio parere ovvero per consentirgli di assumere le iniziative di sua competenza.

Il presente protocollo potrà essere, d'intesa fra le parti, modificato in ogni momento e integrato con successivi accordi.


Il presente Protocollo sarà comunicato a tutti i Servizi e Sezioni di polizia giudiziaria del Distretto per la doverosa osservanza di quanto di competenza e il Procuratore Generale vigilerà sull'effettivo rispetto del Protocollo anche da parte della polizia giudiziaria.

Salerno, 17 settembre 2019.


Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Vallo della Lucania

Antonio Ricci  



Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Antonio Cantore  


Il Procuratore della Repubblica Vicario  
presso il Tribunale di Salerno

Luca Masini  


Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i minorenni di Salerno

Patrizia Imperato  


Il Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di Salerno

Leonida Primicerio  
